II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 1999
che modifica l'articolo 3 della decisione 98/198/CE

(1999/79/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1], in particolare l'articolo 27,

viste le precedenti decisioni 95/252/CE [2] e 98/198/CE [3],

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre o prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera protocollata al Segretariato generale della Commissione il 20 luglio 1998, il governo del Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della misura di deroga che gli era stata in precedenza concessa con le decisioni 95/252/CE e 98/198/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta del Regno Unito in data 22 settembre 1998;

considerando che detta misura di deroga è volta, da una parte, ad escludere dal diritto a deduzione del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura da turismo il 50 % dell'IVA sulle operazioni di noleggio o di leasing nel caso in cui l'autovettura sia utilizzata a fini privati, e, dall'altra, a non riscuotere l'IVA dovuta sull'uso a fini privati della vettura in questione;

considerando che gli elementi di diritto e di fatto che hanno giustificato la concessione di un'autorizzazione ad applicare una misura di deroga non sono cambiati e sussistono tuttora;

considerando che il 17 giugno 1998 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la sesta direttiva per quanto riguarda il regime del diritto a deduzione dell'IVA [4];

considerando che tale proposta è volta ad ottenere un ravvicinamento delle limitazioni del diritto a deduzione per ridurre le disparità delle norme applicabili nella Comunità, in particolare in materia di spese connesse agli autoveicoli da turismo;

considerando che è quindi opportuno prorogare il termine dell'autorizzazione fino alla data di entrata in vigore della direttiva precitata e che, qualora la direttiva non fosse ancora entrata in vigore, l'autorizzazione scade al più tardi il 31 dicembre 2000, permettendo così di valutare, a quel momento, l'opportunità della misura di deroga tenuto conto delle discussioni in seno al Consiglio su detta proposta di direttiva;

[1] GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/80/CE (GU L 281 del 17. 10. 1998, pag. 31).
[2] GU L 159 dell'11. 7. 1995, pag. 19.
[3] GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 31.
[4] GU C 219 del 15. 7. 1998, pag. 16.

considerando che la misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie della Comunità europea provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 98/198/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 6, primo comma, della sesta direttiva, o al più tardi il 31 dicembre 2000.»

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a partire dal 1º gennaio 1999.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

O. LAFONTAINE